

periodico
omologato
DCOER0975
Posteitaliane

Rreview



TeamSystem Review

n. 227

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione fiscale

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem®

POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.

www.teamsystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Review

Periodico
di informazione
fiscale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

S.E. o.O.

Riproduzione vietata

Osservatorio legislativo

Il decreto sui nuovi interpelli	2
Il decreto per la revisione della disciplina del contenzioso tributario in sintesi	6
Il decreto riscossione in sintesi	13

Schede operative

Nuovi chiarimenti in merito ai rimborsi Iva	20
Il rimborso chilometrico sconta l'Irpef se la trasferta parte da casa	22
Civis 2.0 si arricchisce con Civis F24	24

Scadenzario

Scadenze del mese di dicembre	25
-------------------------------	-----------

Il decreto sui nuovi interpelli

Sulla Gazzetta Ufficiale S.O. n. 233 del 7 ottobre 2015, è stato pubblicato il D.Lgs. 156/2015, attuativo della delega in materia di revisione degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6, comma 6 e 10, comma 1, lettera a) e b), L. 23/2014.

Di seguito si riportano, in una tavola sinottica, le novità, che ai sensi dell'articolo 12 del decreto decorreranno dal 1° gennaio 2106, per quanto riguarda gli interpelli.

Si precisa anche come, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, modalità di presentazione e uffici a cui presentare gli interpelli, saranno individuati con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi nel termine di 30 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. 156/2015. Nelle more dell'emanazione, il successivo comma 4 stabilisce che si rendono applicabili le disposizioni procedurali in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

Sempre l'articolo 8, ai commi 2 e 3 prevede che:

le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 1 anno dall'entrata in vigore del decreto, dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti e

gli enti locali, nel termine più corto di 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, dovranno adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati.

Descrizione	Norma
<p>Tipologie di interpelli</p> <p>Interpello ordinario – alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none">quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di disposizioni tributarie equando le incertezze riguardano la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime (comma 1, lettera a). <p>Per espressa previsione normativa, on rientrano in tale fattispecie di interpello la nuova procedura di cui all'articolo 31-ter D.P.R. 600/1973 (<i>ruling</i> internazionale) come introdotto con l'articolo 1, D.Lgs. 147/2015.</p> <p>Interpello probatorio - quando si vuole conoscere la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti (comma 1, lettera b).</p> <p>Interpello anti abuso - quando si vuole conosce l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie (comma 1, lettera c).</p> <p>Interpello disapplicativo – quando si chiede la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (comma 2).</p> <p>Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, non sussistono condizioni di obiettiva incertezza quando, per fattispecie corrispondenti analizzate e risolte, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, L. 212/2000, in circolari e risoluzioni emanate e rese pubbliche da parte dell'Amministrazione finanziaria.</p>	<p>Articolo 1, commi 1 e 2</p>
<p>Soggetti abilitati all'interpello</p> <p>Possono presentare istanza di interpello;</p> <ul style="list-style-type: none">i contribuenti, compresi quelli non residenti ei sostituti/responsabili di imposta.	<p>Articolo 2, comma 1</p>

<p>Contenuto delle istanze</p> <p>L'istanza di interpello deve essere presentata anteriormente alla scadenza per l'invio della dichiarazione o l'assolvimento di altri eventuali obblighi tributari connessi all'oggetto dell'istanza. Non rilevano i termini concessi all'Amministrazione per la risposta.</p> <p>L'istanza deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none">1. i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;2. l'indicazione del tipo di istanza presentata;3. la descrizione circostanziata e specifica della fattispecie oggetto di interpello;4. l'indicazione di quali siano le disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;5. l'esposizione, chiara e univoca, della soluzione proposta;6. l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;7. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 D.P.R. 600/1973. In questo caso, procura, se non è in calce o a margine dell'atto, deve essere allegata allo stesso. <p>All'istanza devono essere allegati anche gli eventuali atti, rilevanti, non in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche indicate nell'interpello. Inoltre, nel caso di valutazioni di natura tecnica non direttamente di competenza dell'Amministrazione interpellata, dovranno essere allegati anche i pareri resi dagli uffici competenti.</p>	<p>Articolo 2, comma 2 e articolo 3</p>
<p>Istruttoria</p> <p>L'Amministrazione può chiedere l'integrazione dei seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tipo di istanza presentata;2. disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;3. soluzione proposta;4. domicilio e recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;5. sottoscrizione dell'istanza. <p>In tal caso i termini per la risposta decorrono dalla data di integrazione e non da quella originaria di presentazione dell'interpello.</p> <p>L'Amministrazione può richiedere un supplemento di documentazione quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati. In questo caso il parere è reso nel termine di 60 giorni dalla ricezione della documentazione chiesta a integrazione.</p> <p>Se, al contrario, non viene fornita, nel termine di 1 anno dalla richiesta, la documentazione integrativa, l'interpello viene meno, salva comunque la facoltà di procedere a nuova istanza ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.</p>	<p>Articolo 3, comma 3 e articolo 4</p>
<p>Inammissibilità dell'interpello</p> <p>Si considerano inammissibili le istanze quando:</p> <ol style="list-style-type: none">1. non contengono i dati identificativi dell'istante e la descrizione della fattispecie2. non sono preventive rispetto alle scadenze connesse3. non sussistono le obiettive condizioni di incertezza ex articolo 11, comma 4, L. 212/20004. riguardano una problematica già oggetto di interpello da parte del contribuente, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente	<p>Articolo 5</p>

<p>5. hanno a oggetto materie incluse nelle procedure di interpello di cui agli:</p> <ul style="list-style-type: none">• articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973 (<i>ruling</i> internazionale);• articolo 2, D.Lgs. 147/2015 (nuovi investimenti);• articolo 6, D.Lgs. 128/2015 (adempimento collaborativo). <p>6. concernono problematiche oggetto di attività di controllo già attivate alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;</p> <p>7. il contribuente non procedere a integrazione, nei termini previsti, dei seguenti dati mancanti o incompleti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tipo di istanza presentata;2. disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;3. soluzione proposta;4. domicilio e recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;5. sottoscrizione dell'istanza.	<p>Articolo 5</p>
<p>Risposta</p> <p>L'Amministrazione interpellata risponde:</p> <ul style="list-style-type: none">• entro 90 giorni agli interpelli ordinari e• entro 120 giorni agli altri interpelli. <p>La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.</p> <p>Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.</p> <p>La risposta può essere resa pubblica a mezzo di circolare o risoluzione quando riguardi:</p> <ul style="list-style-type: none">• una problematica comune a più interpelli;• norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali;• casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici e• in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. <p>Le risposte fornite agli interpellanti non sono impugnabili a eccezione di quelle che abbiano a oggetto un interpello disapplicativo di cui all'articolo 11, comma 2, L. 212/2000.</p> <p>In caso di presentazione di un interpello disapplicativo con relativa risposta, l'atto di accertamento avente a oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo è preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di 60 giorni. La richiesta deve essere notificata ai sensi dell'articolo 60 D.P.R. 600/1973 entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo.</p> <p>Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di 60 giorni.</p> <p>In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei 60 giorni.</p> <p>L'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente.</p> <p>Da ultimo, viene precisato che in caso di accertamento, a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello non si rende applicabile quanto previsto all'articolo 32, comma 4, D.P.R. 600/1973 e articolo 52, comma 5, D.P.R. 633/1972.</p>	<p>Articolo 1, commi 3 e 6, articolo 6</p>

Coordinamento con norme esistenti

Sono introdotte alcune previsioni di coordinamento con norme esistenti.

Nello specifico viene previsto che:

1. gli enti creditizi possono presentare un preventivo interpello probatorio in merito alla sussistenza delle condizioni per la non applicazione del regime *pex* in merito alle partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari (comma 1);
2. tramite la modifica dell'articolo 124 Tuir è previsto che, per la permanenza nel consolidato in caso di fusione della controllante con una società non inclusa nel consolidato, la controllante può presentare interpello probatorio (comma 2);
3. viene modificato l'articolo 132, Tuir, prevedendo la possibilità di presentazione di un interpello probatorio per la verifica delle condizioni di accesso al regime del consolidato mondiale (comma 3);
4. modificando l'articolo 167, Tuir è previsto che l'interpello per la disapplicazione della disciplina Cfc deve essere presentato nella forma di interpello probatorio (comma 4);
5. mediante interpello probatorio è possibile fornire la prova delle esimenti per la non applicazione delle deduzioni dei costi e delle spese *black list* (comma 5);
6. è sempre ammessa la presentazione di un interpello ordinario in merito all'applicazione delle regole sull'interposizione fittizia di cui all'articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 (comma 7);
7. è ammessa la presentazione di un interpello ordinario per conoscere la preventiva qualificazione delle spese tra pubblicità, propaganda e rappresentanza (comma 8);
8. è previsto l'utilizzo dell'interpello disapplicativo in merito al limite del riporto delle perdite in ipotesi di operazioni straordinarie (commi 9 e 10);
9. in tema di *dividend washing* è azionabile l'interpello disapplicativo (comma 11);
10. per effetto delle modifiche all'articolo 30, L. 724/1994, ai fini delle società di comodo è utilizzabile l'interpello probatorio (comma 12);
11. è azionabile l'interpello probatorio anche per la dimostrazione, in caso di fruizione dell'agevolazione c.d. Ace, della non duplicazione del beneficio (comma 13);
12. è azionabile l'interpello disapplicativo in caso di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario;
13. per conoscere se un'operazione rientri o meno nel nuovo concetto di abuso del diritto si rende utilizzabile l'interpello antiabuso (comma 15).

Articolo 7

Il decreto per la revisione della disciplina del contenzioso tributario in sintesi

A seguire si presenta una tabella nella quale si riassume il contenuto del D.Lgs. 156 del 24 settembre 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015), recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b) della Legge 23/2014. La nostra analisi si concentrerà sulle modifiche apportate in materia di contenzioso tributario.

Norma	Descrizione	Entrata in vigore
Articolo 9, lettera b)	Competenza per territorio Il comma 1 dell'articolo 4 del D.Lgs. 546/1992 è stato interamente sostituito al fine di eliminare dizioni ormai superate. Infatti, secondo la nuova formulazione dell'articolo 4, diversamente da quanto previsto da quella attuale, secondo la quale si richiamano gli uffici del Ministero delle finanze, degli enti locali e dei concessionari della riscossione, la competenza del giudice tributario deve essere individuata con riferimento alla sede degli enti impositori, degli agenti della riscossione o dei i soggetti privati di cui all'articolo 53, D.Lgs. 446/1997, che svolgono le attività di liquidazione e di accertamento, di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni.	Dal 1 gennaio 2016
Articolo 9, lettera c)	Le parti Con le modifiche apportate all'articolo 10, D.Lgs. 546/1992 sono state individuate puntualmente le parti del processo tributario. Trattasi del contribuente, delle Agenzie fiscali, degli altri enti impositori (ad esempio le Regioni, gli enti locali, etc.) e dell'agente di riscossione che hanno emesso l'atto impugnato, ovvero che non hanno emesso l'atto richiesto (ad esempio ipotesi di silenzio-rifiuto ad una richiesta di rimborso). Rientrano tra le parti processuali anche i soggetti privati di cui all'articolo 53, D.Lgs. 446/1997, che svolgono le attività di liquidazione e di accertamento, di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni. Viene confermata la disposizione secondo la quale qualora l'ufficio dell'Agenzia delle entrate abbia una competenza diffusa su tutto o parte del territorio nazionale, la legittimazione processuale non è in capo all'ufficio delle entrate che ha adottato l'atto, bensì all'ufficio competente in base al generale criterio del domicilio fiscale del contribuente.	Dal 1 gennaio 2016
Articolo 9, lettera d)	Capacità di stare in giudizio Con la modifica operata al comma 2 dell'articolo 11, D.Lgs. 546/1992, viene estesa la capacità di stare in giudizio direttamente all'ufficio dell'Agente della riscossione, al pari degli ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al D.Lgs. 300/1999. Inoltre, la legittimazione processuale e la difesa diretta delle cancellerie e delle segreterie degli uffici giudiziari è prevista, limitatamente al contenzioso in materia di contributo unificato, è stata estesa anche al giudizio innanzi alle CTR.	Dal 1 Gennaio 2016

<p>Articolo 9, lettera e)</p>	<p>Assistenza tecnica</p> <p>La nuova formulazione dell'articolo 12, D.Lgs. 546/1992 ribadisce la regola generale dell'obbligatorietà dell'assistenza tecnica nelle controversie tributarie, salvo i casi di contenziosi di modico valore.</p> <p>La soglia di valore delle controversie - per tale da intendersi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato - in cui il contribuente può stare in giudizio personalmente è stata elevata, dal nuovo comma 2 dell'articolo 12, a 3.000 euro (nell'attuale formulazione tale limite era di 2.582,28 euro).</p> <p>Con riferimento alle categorie dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica davanti alle Commissioni Tributarie, la nuova formulazione dell'articolo in commento opera una differenziazione tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che possono assistere i contribuenti nella generalità delle controversie (ad esempio gli avvocati, i dottori commercialisti); • coloro che sono abilitati alla difesa con riguardo a controversie aventi ad oggetto materie specifiche (ad esempio gli ingegneri, i periti agrari, etc.); • coloro che possono assistere esclusivamente alcune categorie di contribuenti (ad esempio i dipendenti del Caf, i dipendenti di associazioni di categoria rappresentate nel Cnel, etc.). <p>Il comma 10 dell'articolo 12 disciplina le ipotesi di difetto di rappresentanza o di autorizzazione, rinviando alle disposizioni contenute nell'articolo 182, c.p.c., in base alle quali il giudice invita le parti a regolarizzare gli atti e documenti, assegnando un termine perentorio entro il quale è possibile sanare i relativi vizi, con efficacia retroattiva. La predetta attività può essere svolta dal Presidente della Commissione ovvero della sezione e dal collegio.</p> <p>La declaratoria di inammissibilità del ricorso potrà essere pronunciata dal giudice tributario soltanto all'esito dell'inottemperanza all'invito formulato alla parte a provvedere (in conformità con quanto statuito dalla Corte di Cassazione: sentenza n. 19169/2014, sentenza n. 11359/2014, etc.).</p>	<p>Dal 1 gennaio 2016</p>
<p>Articolo 9, lettera f)</p>	<p>Spese del giudizio</p> <p>Le modifiche apportate all'articolo 15, D.Lgs. 546/1992 mirano a rafforzare il principio in base al quale le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza. Al comma 1 si conferma che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con sentenza.</p> <p>La nuova formulazione del comma 2 stabilisce che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto qualora vi sia soccombenza reciproca oppure sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice.</p> <p>Viene espressamente prevista l'applicazione al contenzioso tributario delle disposizioni di cui all'articolo 96, commi 1 e 3, c.p.c.. Pertanto, nel caso in cui risulti che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave la Commissione Tributaria la condanna, su istanza dell'altra parte, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio nella sentenza.</p> <p>Mediante l'inserimento di una serie di nuovi commi viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre al contributo previdenziale e all'Iva, se dovuti (comma 2-ter); • la statuizione sulle spese di lite deve essere contenuta anche nell'ordinanza con cui il giudice definisce la fase cautelare del giudizio. Resta ferma la possibilità per il giudice di disporre nella sentenza di merito diversamente in ordine alle spese di liti della fase cautelare (comma 2-quater); 	<p>Dal 1 gennaio 2016</p>

<p>Articolo 9, lettera f)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • i compensi spettanti agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati in base alle rispettive tariffe professionali (comma 2-<i>quinquies</i>); • nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore e dall'Agente della riscossione, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante per gli avvocati, con la riduzione del 20%. Si prevede, inoltre, che la riscossione delle somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché degli agenti e concessionari della riscossione avvenga, mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza (comma 2-<i>sexies</i>); • le spese di giudizio sono maggiorate del 50% nelle controversie proposte avverso atti reclamabili (comma 2-<i>septies</i>); • le parti che abbiano rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa formulata dall'altra parte è tenuta a sopportare le spese processuali quando il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della stessa proposta conciliativa (comma 2-<i>octies</i>). 	<p>Dal 1 gennaio 2016</p>
<p>Articolo 9, lettera g)</p>	<p>Comunicazioni e notificazioni Con la nuova formulazione dell'articolo 16, D.Lgs. 546/1992 viene esteso all'Agente della riscossione e agli enti impositori la possibilità di eseguire le notificazioni a mezzo messo comunale o di messo nominato dall'Amministrazione finanziaria.</p>	<p>Dal 1 gennaio 2016</p>
<p>Articolo 9, lettera h)</p>	<p>Comunicazioni e notificazioni per via telematica Con il D.Lgs. 154/2015 è stato inserito l'articolo 16-<i>bis</i> volto ad incentivare il ricorso allo strumento della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario. In particolare, viene previsto che l'indirizzo di posta elettronica del difensore o delle parti deve essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero di mancata consegna del messaggio di posta per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante apposito deposito in segreteria della Commissione Tributaria. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione Tributaria possono avvenire in via telematica secondo quanto disposto dal D.M. 163/2013. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni ha, a tutti gli effetti, valore di elezione di domicilio.</p>	<p>Dal 1 gennaio 2016</p>
<p>Articolo 9, lettera i)</p>	<p>Luogo delle comunicazioni e notificazioni Il comma 3-<i>bis</i> dell'articolo 17, D.Lgs. 546/1992 viene abrogato, in quanto il contenuto dello stesso è stato inserito al comma 2 del nuovo articolo 16-<i>bis</i>.</p>	<p>Dal 1 gennaio 2016</p>
<p>Articolo 9, lettera l)</p>	<p>Il reclamo e la mediazione Con l'introduzione del nuovo articolo 17-<i>bis</i> del D.Lgs. 546/1992, il Legislatore ha esteso alle controversie che coinvolgono tutti gli enti impositori, e non soltanto l'Agenzia delle entrate, l'applicabilità del reclamo. L'applicazione di tale istituto prevede che il ricorso diventi procedibile solo un volta trascorso il tempo utile (90 gg) ad esperire la procedura amministrativa volta alla composizione della lite. Viene confermata la reclamabilità di tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro. Salvo escludere esplicitamente al comma 1 e al comma 10 l'applicazione del suddetto istituto nelle causa di valore indeterminabile e agli atti di recupero di aiuti di stato di cui all'articolo 47-<i>bis</i>. È stata invece prevista la reclamabilità degli atti relativi al classamento e all'attribuzione di rendita catastale, pur essendo di valore indeterminabile.</p>	<p>Dal 1 gennaio 2016</p>

<p>Articolo 9, lettera l)</p>	<p>Qualora la procedura amministrativa di reclamo abbia esito positivo, la mediazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora abbia ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla firma dell'accordo, delle somme dovute o della prima rata; • qualora abbia ad oggetto rimborsi d'imposta, si perfeziona sin dal momento della sottoscrizione dell'accordo. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. <p>Le sanzioni amministrative sono dovute nella misura del 35 % del minimo previsto dalla legge.</p> <p>In pendenza del termine utile a concludere la mediazione, la riscossione delle somme dovute in base all'atto oggetto di contestazione è sospesa.</p>	<p>Dal 1 gennaio 2016</p>
<p>Articolo 9, lettera m)</p>	<p>Il Ricorso</p> <p>Il comma 3 dell'articolo 18, D.Lgs. 546/1992 è stato interamente riscritto. Secondo la nuova formulazione, il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della categoria professionale di appartenenza del difensore; • dell'incarico, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; • dell'indirizzo Pec del difensore. 	<p>Dal 1 gennaio 2016</p>
<p>Articolo 9, lettera o)</p>	<p>Sospensione del processo</p> <p>Mediante l'inserimento dei commi 1-<i>bis</i> e 1-<i>ter</i> all'articolo 39 del D.Lgs. 546/1992 viene disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sospensione del processo è disposta dalla Commissione Tributaria ogni qual volta essa stessa o altra Commissione Tributaria debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa; • il processo è sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata la procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni oppure quando sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione sull'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990. 	<p>Dal 1 gennaio 2016</p>
<p>Articolo 9, lettera r)</p>	<p>Sospensione dell'atto impugnato</p> <p>Secondo quanto disposto dal nuovo articolo 47, D.Lgs. 546/1992, in caso di eccezionale urgenza il presidente, previa deliberazione nel merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.</p> <p>Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.</p> <p>Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.</p>	<p>Dal 1 gennaio 2016</p>
<p>Articolo 9, lettera s) e lettera t)</p>	<p>Conciliazione giudiziale</p> <p>Con la modifica dell'articolo 48 del D.Lgs. 546/1992 e l'introduzione degli articoli 48-<i>bis</i> e 48-<i>ter</i> viene completamente riscritta la disciplina relativa alla conciliazione giudiziale.</p> <p>La nuova disciplina consentirà la definizione delle controversie per tutta la durata del giudizio di merito (con l'attuale formulazione la conciliazione era esclusa ai giudizi pendenti davanti alla CTR).</p>	<p>Dal 1 gennaio 2016</p>

<p>Articolo 9, lettera s) e lettera t)</p>	<p>Articolo 48 - Conciliazione fuori udienza La nuova formulazione dell'articolo 48 prevede che se le parti raggiungono un accordo conciliativo per la definizione totale o parziale della controversia, in pendenza del giudizio di primo e di secondo grado, possono presentare istanza congiunta sottoscritta dagli stessi o dai rispettivi difensori. Qualora sia stata già fissata l'udienza, la Commissione pronuncia sentenza ovvero ordinanza se l'accordo è parziale; in tale ultimo caso la sentenza sarà adottata, infatti, al termine del giudizio di merito per le questioni che non sono state oggetto di conciliazione. Se, invece, la data di udienza non è stata fissata, provvede il Presidente di sezione con apposito decreto. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute.</p> <p>Articolo 48-bis - Conciliazione in udienza Con l'introduzione dell'articolo 48-bis si riconosce a ciascuna delle parti la possibilità, entro il termine di dieci giorni prima della data fissata per l'udienza di discussione, di presentare alla Commissione Tributaria davanti alla quale pende la causa, l'istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia. Il giudice, se ritiene che sussistano i presupposti di ammissibilità dell'istanza, invita le parti alla conciliazione; qualora l'accordo conciliativo non si realizzi alla prima udienza di trattazione, il giudice può concedere alla parti un rinvio e fissare una nuova successiva udienza, per l'eventuale perfezionamento dell'accordo conciliativo ovvero, in mancanza, per la discussione della causa nel merito. La conciliazione deve risultare da apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e interessi. Il suddetto verbale costituisce titolo per la riscossione/pagamento delle somme dovute. In caso di avvenuta conciliazione in udienza, il giudizio si chiude con sentenza di cessata materia del contendere.</p> <p>Articolo 48-ter - Definizione e pagamento delle somme dovute a titolo di imposta e di sanzioni Con l'introduzione dell'articolo 48-ter si è stabilito che in caso di conciliazione (fuori udienza o in udienza) le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, se la conciliazione si è perfezionata nel primo grado di giudizio e nella misura del 50% se la conciliazione si perfeziona nel corso del secondo grado di giudizio. Il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo ovvero dalla redazione del processo verbale. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima, si provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto.</p>	<p>Dal 1 gennaio 2016</p>
<p>Articolo 9, lettera v)</p>	<p>Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello L'appellante può chiedere alla CTR di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata. La sospensione della sentenza è subordinata all'esistenza di gravi e fondati motivi nonché all'esistenza di un danno grave e irreparabile. In caso di eccezionale urgenza il Presidente può sospendere la sentenza inaudita altera parte fino alla pronuncia cautelare del Collegio. L'ordinanza di sospensione non è impugnabile e può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia.</p>	<p>Dal 1 gennaio 2016</p>

Articolo 9, lettera z)	Ricorso per Cassazione per saltum Con l'aggiunta del comma 2-bis all'articolo 62 del D.Lgs. 546/1992 è stato previsto che su accordo delle parti la sentenza della CTP può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo comma, n.3, del c.p.c..	Dal 1 gennaio 2016
Articolo 9, lettera aa)	Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione Con l'introduzione dell'articolo 62-bis al D.Lgs. 546/1992 è stato previsto che la parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere, alla Commissione che ha pronunciato la sentenza, di sospendere in tutto o in parte l'esecutività al fine di evitare un danno grave e irreparabile. La decisione avviene nella prima camera di consiglio utile dandone comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima. In caso di eccezionale urgenza, la sospensione può essere disposta dal Presidente mediante decreto fino alla pronuncia del collegio. L'ordinanza non è impugnabile e può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia.	Dal 1 gennaio 2016
Articolo 9, lettera bb)	Giudizio di Rinvio Il termine per la riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio della sentenza, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 546/1992, è stato ridotto da un anno a sei mesi.	Dal 1 gennaio 2016
Articolo 9, lettera cc)	Sentenze revocabili e motivi di revocazione Con la riformulazione del comma 1 dell'articolo 64 del D.Lgs. 546/1992 è stato chiarito che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle Commissioni Tributarie possono essere impuginate ai sensi dell'articolo 395 c.p.c..	Dal 1 gennaio 2016
Articolo 9, lettera dd)	Con l'introduzione del comma 3-ter all'articolo 65 del D.Lgs. 546/1992 è stata estesa al ricorso per revocazione la tutela cautelare prevista nell'articolo 52.	Dal 1 gennaio 2016
Articolo 9, lettera ee)	Esecuzione provvisoria Con l'introduzione dell'articolo 67-bis al D.Lgs. 546/1992 è stato espressamente previsto che le sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal capo IV del medesimo decreto. L'esecutività delle sentenze risulta, pertanto, limitata alle sole sentenze aventi ad oggetto l'impugnazione di un atto impositivo ovvero il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi.	Dal 1 giugno 2016
Articolo 9, lettera ff)	Pagamento del tributo in pendenza del processo Al comma 1 dell'articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 è stata introdotta la lettera c-bis), la quale prevede che nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Commissioni, l'imposta con i relativi interessi deve essere pagata per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione. È stata inoltre previsto che, in caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla CTP ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla CTR.	Dal 1 gennaio 2016
Articolo 9, lettera gg)	Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente L'articolo 69 del D.Lgs. 546/1992 è stato completamente riscritto. La nuova disposizione prevede l'immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente e di quelle emesse avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, il cui pagamento può essere subordinato dal giudice alla prestazione di una garanzia qualora l'importo sia superiore a 10.000 euro ed abbia accertato e argomentato in sentenza la solvibilità del contribuente, valutata sulla base della consistenza del suo patrimonio e dell'ammontare delle somme oggetto di rimborso. Il pagamento delle somme dovute dovrà essere eseguito entro 90 giorni dalla notifica della sentenza ovvero dalla prestazione della garanzia.	Dal 1 giugno 2016

Articolo 9, lett.hh)	Abrogazione dell'articolo 69- <i>bis</i> - Aggiornamento degli atti catastali del D.Lgs. 546/1992	Dal 1 giugno 2016
Articolo 9, lettera ii)	Giudizio di ottemperanza Con la riforma dell'articolo 70 del D.Lgs. 546/1992 è stato previsto che in caso di mancato rimborso degli importi a seguito di sentenza favorevole al contribuente, quest'ultimo può immediatamente agire in ottemperanza. L'ottemperanza può essere richiesta sia alla CTP sia alla CTR, a seconda della sentenza oggetto del giudizio. Inoltre dal medesimo articolo viene eliminato il riferimento all'esecuzione forzata e stabilito che: a. il giudizio di ottemperanza può essere proposto anche nei confronti degli Agenti della riscossione e dei concessionari locali di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997; b. per il pagamento di somme dell'importo fino a 20.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla commissione in composizione monocratica.	Per quanto concerne quanto riportato alla lettera b) la previsione trova applicazione del 07 ottobre 2015 (data di pubblicazione in G.U. del decreto)

Il decreto riscossione in sintesi

Sulla Gazzetta Ufficiale S.O. n.233 del 7 ottobre 2015, è stato pubblicato il D.Lgs. 159/2015, attuativo della delega in materia di semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), L. 23/2014.

Di seguito si riportano, in una tavola sinottica, le novità, suddividendole per aree tematiche in:

- riscossione e sospensione legale della stessa;
- istituti deflattivi e
- accertamenti esecutivi.

Riscossione nelle procedure concorsuali	Norma
<p>Viene modificato l'articolo 25, D.P.R. 602/1973 prevedendo che il termine per la notifica della cartella di pagamento in ipotesi di contribuenti ammessi alle procedure concorsuali.</p> <p>In particolare, vengono introdotti i commi 1-<i>bis</i> e 1-<i>ter</i> che prevedono come in deroga alle regole ordinarie di cui al comma 1, la notifica della cartella di pagamento deve essere notificata, a cura del concessionario, a pena di decadenza:</p> <p>a. per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179, R.D. 267/1942; • alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138, R.D. 267/1942; <p>b. per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-<i>bis</i> R.D. 267/1942, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 182-<i>ter</i>, comma 6, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-<i>ter</i> R.D. 267/1942, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;</p> <p>c. per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 L. 3/2012, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, L. 3/2012; • alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12-<i>ter</i>, comma 4, L. 3/2012. <p>Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.</p>	<p>Articolo 4, comma 1, lett. b)</p>
Notifica delle cartelle di pagamento	Norma
<p>Viene sostituito il comma 2 dell'articolo 26, D.P.R. 602/1973 introducendo la possibilità di procedere alla notifica della cartella a mezzo pec.</p> <p>Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-pec).</p>	<p>Articolo 14</p>

<p>Se l'indirizzo pec del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della CCIAA competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.</p> <p>Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta saturo.</p> <p>Per le persone fisiche intestatarie di una casella pec, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi delle P.A..</p> <p>Questa nuova modalità di notifica decorre dal 1° giugno 2016.</p>	<p>Articolo 14</p>
<p>Dilazione dei ruoli</p>	<p>Norma</p>
<p>Vengono introdotte, a mezzo di modifiche all'articolo 19, D.P.R. 602/1973, importanti novità per quanto riguarda la possibilità e le relative modalità di richiesta della dilazione dei ruoli.</p> <p>Infatti, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, da comprovare per ruoli superiori ai 50.000 euro, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili.</p> <p>Viene inoltre previsto che l'agente della riscossione, una volta ricevuta la richiesta di rateazione, ha la facoltà di procedere a iscrizione di ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solamente in ipotesi di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza.</p> <p>La presentazione della richiesta di rateazione, che non può essere presentata per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, inibisce nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.</p> <p>In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto di dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di 72.</p> <p>Le novità si rendono applicabili alle dilazioni e ai piani di rateazione concessi a decorrere dal 22 ottobre 2015.</p> <p>Viene inoltre previsto che per le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti il 22 ottobre 2015, possono, su semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni a decorrere sempre dal 22 ottobre 2015, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili. In tal caso, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, determina la decadenza automatica dal beneficio della rateazione.</p>	<p>Articolo 10 e articolo 15, commi 5, 6 e 7</p>
<p>Compensazione con ruoli scaduti</p>	<p>Norma</p>
<p>È previsto che in caso di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo, i relativi crediti sono oggetto di rimborso secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta.</p>	<p>Articolo 8</p>

Rateazione imposta di successione	Norma
<p>A mezzo dell'integrale sostituzione dell'articolo 38 D.Lgs. 346/1990 viene prevista la possibilità di procedere al versamento rateizzato dell'imposta di successione come risultante dalla relativa liquidazione, fatta esclusione degli importi inferiori ai 1.000 euro. In particolare, viene previsto che il contribuente possa eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20% dell'imposta liquidata entro 60 giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione, mentre il restante 80% è rateizzabile in e per il 8 rate trimestrali, numero elevato a 12 nel caso di imposte superiori ai 20.000 euro. Gli interessi sulle rate sono determinati dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33.</p> <p>Le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.</p> <p>Il mancato pagamento della somma pari al 20% dell'imposta liquidata nel termine dei 60 giorni, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione.</p> <p>In deroga, è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; • tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni. 	<p>Articolo 7</p>
Aggio di riscossione	
<p>Viene modificata la determinazione dell'aggio sulla riscossione.</p> <p>In particolare, viene previsto che gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal sono ripartiti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari: <ul style="list-style-type: none"> - all'1%, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32, D.Lgs. 46/1999; - al % delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella; - al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine; • una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Mef, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso; • una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con il decreto di cui al punto precedente; • una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui al punto precedente; • una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al 3% delle somme riscosse entro il 60° giorno dalla notifica della cartella. <p>Le novità si applicano a decorrere dai carichi affidati dal 1° gennaio 2016.</p>	
ISTITUTI DEFLATTIVI	
Istanza di sospensione	Norma
<p>Vengono portate alcune modifiche al regime di sospensione della riscossione introdotto con la Finanziaria per il 2013 (L. 228/2012).</p> <p>Preliminarmente si segnala come non sia ammessa la reiterata domanda di sospensione e che, in ogni caso, essa non determina la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.</p>	<p>Articolo 1 e articolo 15, comma 1</p>

<p>Viene innanzitutto ridotto il termine, che passa dagli originari 90 agli attuali 60 giorni, entro il quale il contribuente deve inviare l'autodichiarazione per procedere alla sospensione della riscossione che, per effetto dell'abrogazione della lettera f) dell'articolo 1, comma 538, L. 228/2012, non contempla più "qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso". L'ente impositore dovrà comunicare al contribuente, tramite apposito canale telematico, pec o raccomandata A/R, l'esito della dichiarazione, comunicandolo anche al concessionario.</p> <p>Fintantoché l'ente impositore non comunica l'esito della procedura, resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, DPR 602/1973 ai sensi del quale è prevista la perdita di efficacia del pignoramento quando, decorsi 200 giorni dall'adozione, non ha avuto ancora azione il primo incanto.</p> <p>È previsto che l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli espressamente previsti dalla norma o nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza o definitiva di annullamento del credito.</p> <p>Viene, in quanto mai attuata, abrogata la revisione contenuta nell'articolo 49, comma 1, D.P.R. 62/1973 ai sensi della quale era prevista l'esazione in presenza di pagamenti e/o sgravi.</p> <p>Le nuove regole in tema di sospensione trovano applicazione a decorre dal 22 ottobre 2015. È prevista l'emanazione di un provvedimento direttoriale, nel periodo transitorio, si rendono applicabili le modalità telematiche in vigore.</p>	<p>Articolo 1 e articolo 15, comma 1</p>
<p>Rateazione avvisi bonari</p>	<p>Norma</p>
<p>Viene sostituito l'articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997 prevedendo che le somme dovute a seguito di avvisi bonari, anche relativi a redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 1, comma 412, L. 311/2004, possono essere versate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, elevate a 20 rate sempre trimestrali, sempre di pari importo, quando l'importo è superiore a 5.000 euro.</p> <p>In tal caso, la prima rata deve essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e sulle rate successive gli interessi si calcolano dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.</p> <p>In caso di inadempimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter D.P.R. 602/1973.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto 159, le nuove regole si rendono applicabili in via scaglionata secondo le seguenti tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997; • al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997; • al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, L. 311/2004. 	<p>Articolo 2, comma 1 e articolo 15, comma 2</p>
<p>Rateazione somme da accertamento con adesione</p>	<p>Norma</p>
<p>Viene sostituito l'articolo 8, D.Lgs. 218/1997 prevedendo che, in ipotesi di accertamento con adesione, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento stesso.</p> <p>Il pagamento è effettuato tramite versamento unitario di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997.</p> <p>È ammessa la rateazione in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, elevato a 16 se le somme sono superiori a 50.000 euro. La prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.</p> <p>Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata bisogna far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento, ufficio che rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali, anche in questa fattispecie si rendono applicabili le regole di cui all'articolo 15-ter D.P.R. 602/1973.</p> <p>Le nuove regole non si rendono applicabili per tutti gli atti già perfezionati al 22 ottobre 2015.</p>	<p>Articolo 2, commi 2 e 4 e articolo 15, comma 3</p>

Inadempimento del versamento da avviso bonario e/o accertamento con adesione	Norma
<p>Viene introdotto il nuovo articolo 15-ter nell'alveo del D.P.R. 602/1973, con cui vengono disciplinate le fattispecie di mancati versamenti delle somme derivanti da istituti deflattivi. In particolare, viene stabilito che in caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis D.Lgs. 462/1997, il mancato rispetto della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. In caso di rateazione per accertamento con adesione, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.</p> <p>Non è causa di decadenza, anche con riguardo al versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997 e al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 218/1997, il lieve inadempimento dovuto a:</p> <p>a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;</p> <p>b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.</p> <p>Nei casi di cui sopra e in ipotesi di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 D.Lgs. 471/1997, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.</p> <p>Quando il contribuente si ravvede entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza, non si procede a iscrizione a ruolo.</p> <p>Ai fini della decorrenza, l'articolo 15, comma 4 del decreto 159 prevede che le novità si rendono applicabili:</p> <p>a) per le rateazioni di cui all'articolo 3-bis D.Lgs. 462/1997, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 31 dicembre 2014; per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997; • al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997; • al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, L. 311/2004, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17, Tuir, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013; <p>b) per le rateazioni disciplinate ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs. 218/1997, agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. 218/1997, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dal 22 ottobre 2015.</p>	<p>Articolo 3 e articolo 15, comma 4</p>
Acquiescenza	Norma
<p>Viene ampliato, con decorrenza dagli atti già perfezionati al 22 ottobre 2015, l'ambito di applicazione dell'istituto dell'acquiescenza alle seguenti fattispecie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. accertamento, ai fini dell'imposta di registro, in merito all'occultamento di corrispettivo; 2. infedele dichiarazione ai fini della dichiarazione di successione e 3. avvisi di liquidazione relativi all'agevolazione per l'acquisto della prima casa e per la c.d. piccola proprietà contadina. <p>Viene, inoltre, prevista la possibilità di accedere all'istituto dell'acquiescenza nel caso di annullamento o revoca parziale degli atti, anche quando i contenziosi siano stati già incardinati.</p>	<p>Articolo 2, commi 3 e 4, articolo 11 e articolo 15, comma 3</p>

ACCERTAMENTI ESECUTIVI	
<p>Vengono portate modifiche all'articolo 29, D.L. 78/2010. In particolare è previsto che gli avvisi di accertamento, relativi alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva, diventano esecutivi decorso il termine utile per proporre ricorso.</p> <p>Una volta divenuti definitivi, decorsi 30 giorni da tale data senza che il contribuente abbia pagato, il credito è affidato agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, esecuzione sospesa per 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione.</p> <p>La sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudizio, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.</p> <p>L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.</p> <p>Da ultimo, viene allineato agli ordinari termini di prescrizione l'azione di pignoramento.</p>	Articolo 5
VARIE	
Responsabilità dei professionisti	Norma
<p>Modificando l'articolo 1, L. 423/1995 viene previsto che la riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta se la violazione deriva da condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.</p> <p>La sospensione è disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.</p> <p>Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede a irrogarle a carico del professionista.</p> <p>Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro 3 mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista.</p> <p>Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di Assoluzione l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente.</p>	Articolo 6
Sospensione dei termini	Norma
<p>Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 212/2000. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.</p>	Articolo 12

<p>I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 212/2000, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.</p> <p>L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.</p>	<p>Articolo 12</p>
<p>Interessi passivi fiscali</p>	<p>Norma</p>
<p>È previsto che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, è determinato possibilmente in una misura unica compresa nell'intervallo tra lo 0,5% e il 4,5%, determinata con il decreto Mef nel termine di 90 giorni a decorrere dal 22 ottobre 2015. Tale tasso va rideterminato con cadenza annuale. Nelle more dell'emanazione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il D.M. 21 maggio 2009. Per gli interessi di mora si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p>Articolo 13</p>

Nuovi chiarimenti in merito ai rimborsi Iva

L' Agenzia delle entrate ha chiarito ieri, rispondendo ad una serie di domande sollevate successivamente all'emanazione della Circolare n. 32/E/2014, la nuova disciplina dei rimborsi dell'Iva di cui all'articolo 38-bis D.P.R. 633/1972.

Così l'Amministrazione finanziaria, con la Circolare n. 35/E/2015, ha affrontato le questioni numerate e riepilogate di seguito.

1. Termini per la presentazione della dichiarazione integrativa nelle ipotesi di:
 - a) mancata opposizione del visto di conformità, ovvero della sottoscrizione alternativa, sulla dichiarazione con la quale viene chiesto il rimborso: l'errore può essere corretto mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, ovvero di un'autonoma attestazione nell'ipotesi di rimborsi chiesti prima dell'entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 38-bis (13 dicembre 2014) citato e non ancora eseguiti a quella data, laddove sia decorso il termine per la rettifica della dichiarazione;
 - b) e c) revoca in tutto o in parte dell'importo originariamente chiesto a rimborso, ovvero incremento dell'importo chiesto a rimborso e proporzionale riduzione di quello chiesto in compensazione o detrazione: occorre presentare una dichiarazione integrativa non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998).
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà omessa: non è possibile presentare la sostitutiva in un momento successivo alla dichiarazione/istanza. Infatti la dichiarazione sostitutiva può essere prodotta successivamente solo qualora venga presentata una dichiarazione correttiva/integrativa.
3. Dichiarazione sostitutiva nell'ipotesi di cessioni di azioni o quote infragruppo: se le cessioni superano, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, il 50% del capitale sociale, anche nell'ambito dello stesso gruppo, implicano la presentazione della garanzia.
4. Avvisi di accertamento relativi all'imposta di registro e all'imposta sostitutiva: nell'ipotesi in cui le imposte siano dovute in base ad un atto, al fine di determinare la differenza tra imposta dichiarata ed imposta accertata occorre fare riferimento ai dati riportati nell'atto stesso. In caso di accertamento avente ad oggetto il recupero di imposta sostitutiva, o imposta soggetta a tassazione separata, la verifica dei presupposti deve essere effettuata con riferimento all'imposta oggetto di recupero.
5. Accertamenti definiti mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale: il raffronto tra l'imposta dichiarata e quella accertata deve essere effettuato con riferimento agli importi rideterminati. L'Amministrazione evidenzia che, nel caso in cui il contribuente aderisca alla proposta dell'ufficio, ovvero ai rilievi mossi nel processo verbale di constatazione, il perfezionamento dell'adesione risulta equiparabile alla notifica dell'avviso di accertamento.
6. Calcolo degli interessi ai fini dell'ammontare da garantire nel modello di cauzioni in titoli di Stato: gli interessi relativi al ritardo nell'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata non rilevano.
7. Modello TR presentato per anni d'imposta antecedenti il 2015: la presentazione della dichiarazione annuale relativa ad anni d'imposta fino al 2014, contenente l'indicazione dei rimborsi trimestrali presentati e munita del visto di conformità o di sottoscrizione alternativa, assolve alle condizioni di esonero della garanzia. Per i rimborsi trimestrali, in presenza dei requisiti e delle condizioni previste per la presentazione della dichiarazione sostitutiva ed in assenza di

condizioni soggettive di rischio, la sostitutiva deve essere presentata all'ufficio o all'agente della riscossione competente allegando la copia del documento d'identità. I rimborsi trimestrali richiesti per l'anno d'imposta 2014 potranno essere erogati senza presentazione della garanzia se il modello di dichiarazione annuale contiene il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

8. Presentazione di nuovo TR per correggere il quadro TD del precedente modello inviato: può essere presentato a patto che l'ufficio non abbia già validato la disposizione di pagamento ovvero il credito non sia già stato utilizzato in compensazione. Nell'ipotesi di richiesta di esonero dall'obbligo di prestare garanzia, il nuovo modello TR deve recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti patrimoniali e contributivi.
9. Presentazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla consistenza patrimoniale del soggetto titolare del credito chiesto a rimborso dal rappresentante fiscale: la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dal rappresentante fiscale secondo le regole ordinarie, se il soggetto titolare è residente nell'Unione europea, ovvero se la produzione della dichiarazione avviene in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza. Negli altri casi la solidità patrimoniale deve essere attestata mediante la procedura prevista dall'articolo 3, quarto comma, D.P.R. 445/2000.
10. Garanzie per la compensazione dell'Iva di gruppo: trovano applicazione le disposizioni contenute nel novellato articolo 38-*bis*, D.P.R. 633/1972. Si evidenzia che, ai fini della determinazione dell'importo della garanzia o dell'assunzione diretta dell'obbligazione, si applica la franchigia di cui all'articolo 21, D.M. 567/1993, nei medesimi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata ovvero fino all'importo massimo annuale (700.000,00 euro).

Il rimborso chilometrico sconta l'Irpef se la trasferta parte da casa

Quando la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, il luogo della trasferta - situato in un comune diverso da quello in cui è posta la sede di lavoro - risulta maggiore rispetto alla distanza calcolata dalla sede di lavoro, la quota parte di rimborso chilometrico aggiuntiva, corrispondente alla differenza tra le due tratte, deve essere tassata come reddito di lavoro dipendente.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 92/E di ieri.

È noto che il reddito di lavoro dipendente è determinato in base al principio di onnicomprensività nel senso che esso è costituito da tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce - a qualunque titolo - nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro.

A riguardo, la normativa fiscale, che regola le indennità o i rimborsi spese percepiti dal lavoratore in occasione di trasferte o missioni, ne distingue il trattamento a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nell'ambito del territorio comunale dove è ubicata la sede lavorativa.

Per sede lavorativa deve intendersi il luogo in cui il dipendente si reca, quando non è in trasferta, per espletare la propria mansione. Così, nel caso in cui una società opera mediante diversi stabilimenti, ai fini della qualificazione del tipo di trasferta - se fuori o all'interno del territorio comunale -, occorre far riferimento al luogo in cui il dipendente risulta effettivamente assunto.

In generale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 51 del Tuir, le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente; diversamente, per le trasferte fuori del territorio comunale, sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) scelto.

Con particolare riferimento al regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica in occasione di trasferte extra-comunali, la risoluzione in commento conferma quanto più volte affermato in passato nella circolare n. 326/E/1997 e nelle risoluzioni n. 54/E/1999, n. 191/E/2000, n. 232/E/2002 e n. 53/E/2009.

In pratica, questi rimborsi chilometrici sono esclusi da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi devono risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Di contro, al fine di consentire l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dell'indennità chilometrica, non è necessario che il datore di lavoro provveda al rilascio di una espressa autorizzazione scritta che contenga tutti i dati relativi alla percorrenza e al tipo di autovettura ammessa per il viaggio.

La risoluzione n. 92/E chiarisce, però, che l'esclusione opera nei limiti dell'importo del rimborso corrispondente alla distanza percorsa dal dipendente dalla sede di lavoro al luogo di trasferta; d'altronde non potrebbe essere altrimenti posto che, come detto, la trasferta è tale in relazione alla sede di lavoro effettiva del lavoratore.

Pertanto, qualora la località di partenza sia diversa dalla sede di lavoro è necessario verificare se ciò comporta un allungamento della tratta. Se così è, il surplus del rimborso corrispondente alla maggior distanza percorsa deve essere tassato in capo al dipendente.

In altre parole, emerge un reddito imponibile ogniqualvolta la tratta "sede di lavoro-località di trasferta" è più corta rispetto alla tratta "altra località di partenza-località di trasferta" effettivamente percorsa.

Ciò vale anche quando il luogo di partenza coincide con l'abitazione in cui risiede il lavoratore.

Alla luce di questo principio, l'Ufficio evidenzia le seguenti conclusioni:

- "laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest'ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 5, secondo periodo, del Tuir";
- "nell'ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir".

Civis 2.0 si arricchisce con Civis F24

Dal 26 ottobre è disponibile un nuovo servizio all'interno del sito dell'Agenzia delle entrate: si tratta di "Civis F24", disponibile per gli utenti nazionali abilitati a Fisconline e a Entratel.

Il canale digitale, quindi, si rinnova e, dopo l'assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento e sul controllo formale delle dichiarazioni, finalmente offre l'opportunità a cittadini ed intermediari di:

- chiedere la modifica dei dati indicati all'interno di una delega di pagamento – modello F24;
- conoscere in tempi ragionevoli (l'Agenzia delle entrate afferma che i tempi saranno "rapidi") e gratuitamente (ci mancherebbe solo che il servizio fosse a pagamento) l'esito della lavorazione dell'istanza di correzione (c.d. *feedback*).

La richiesta di modifica del modello F24 può essere presentata a condizione che la delega:

- risulti già acquisita nella banca dati dell'Anagrafe tributaria;
- riguardi tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate;
- sia stata presentata negli ultimi tre anni solari antecedenti l'anno della richiesta (ad esempio, entro il 31 dicembre 2015 può essere richiesta la modifica di un modello F24 presentato con decorrenza 1° gennaio 2012);
- presenti almeno un tributo non abbinato.

Le fasi da seguire per la modifica di un modello, con le caratteristiche sopra riportate, sono essenzialmente quattro:

1. ricerca e visualizzazione della delega F24: tramite protocollo telematico e progressivo, se si tratta di delega inviata in modalità telematica, ovvero tramite data di versamento, saldo della delega e codice ente, se siamo di fronte ad una delega presentata non in modalità telematica (ad esempio tramite home banking);
2. modifica della delega: si ricorda che è possibile modificare solo i tributi gestiti direttamente dall'Agenzia delle entrate. Risultano, pertanto, esclusi i contributi/tributi relativi alla "Sezione Inps" ed i tributi della "Sezione Imu e altri tributi locali", seppur con eccezioni. Infatti, per quanto riguarda l'addizionale comunale è possibile modificare il periodo di riferimento ed il codice tributo. In riferimento agli altri tributi, possono essere variati il codice tributo, il mese e l'anno di riferimento, il numero di rata, il codice tributo erariale in un codice tributo regionale e viceversa. Sono, invece, non modificabili gli importi a debito versati e quelli a credito compensati.
3. invio della richiesta, ricezione protocollo di accettazione: ultimato l'inserimento dei dati corretti, e inserite delle informazioni richieste, quali la motivazione, l'indirizzo mail ed il nominativo di riferimento, è possibile inviare la richiesta di modifica della delega. Subito dopo il contribuente, ovvero l'intermediario, riceveranno il protocollo di accettazione della richiesta;
4. esito della lavorazione: successivamente è possibile, all'interno della propria "scrivania" effettuare l'interrogazione dello stato di richiesta e verificare l'esito della richiesta stessa.

Con le ultime funzionalità di Civis l'Amministrazione finanziaria ha compiuto un nuovo passo avanti verso la collaborazione con i contribuenti. Contribuenti che devono essere sempre più inclini alla tecnologia in vista di un futuro che della "carta" avrà, forse, solo un lontano ricordo.

Scadenze del mese di dicembre

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° dicembre al 30 dicembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

martedì 15 dicembre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

mercoledì 16 dicembre

Versamento del saldo Imu e Tasi 2015

Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Imu e Tasi 2015 per i soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr

Scade il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, maturata nell'anno 2015.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre (codice tributo 6011).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, d.P.R. 100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre, relativamente ai redditi di

lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di novembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 novembre.

lunedì 21 dicembre

Modello 770/2015 ordinario e semplificato

Scade oggi il termine per regolarizzare mediante ravvedimento operoso la mancata presentazione del modello 770/ 2014 semplificato o ordinario. Il codice tributo da utilizzare per il versamento della sanzione ridotta è il codice 8911.

lunedì 28 dicembre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Versamento dell'acconto Iva 2015

Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento dell'acconto Iva 2015 da parte dei con-

tribuenti mensili e trimestrali (codice tributo 6013 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile e 6035 per i soggetti trimestrali).

Omesso versamento Iva – reato penale

Scade oggi il termine per versare l'Iva relativa al 2014 (qualora l'importo, di entità superiore a 250.000 euro, non fosse stato ancora versato) al fine di non incorrere nella sanzione penale.

mercoledì 30 dicembre

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre (vedasi nuova formulazione l'articolo 49, D.L. 331/1993).

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/12/15.

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade oggi il termine, con riferimento al mese di novembre, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

Modello Unico 2015

Scade oggi il termine per la presentazione, mediante ravvedimento, della dichiarazione omessa da persone fisiche o società alla data del 30 settembre 2015. Oltre all'invio telematico sarà necessario versare con modello F24 la sanzione ridotta con codice tributo 8911.

Redazione libro inventari

Per i soggetti la cui dichiarazione (modello Unico 2015) doveva essere presentata entro il 30/09/15, scade oggi il termine per la redazione e la sottoscrizione del libro inventari con i dati relativi all'anno 2014.

Aggiornamento e stampa dei libri contabili

Scade oggi il termine per la redazione e sottoscrizione dell'inventario relativo al periodo d'imposta 2014 e per la stampa dei registri contabili per i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi "meccanografici".

Tassa sulle concessioni governative

I soggetti tenuti a pagare la tassa sulle concessioni governative devono provvedere al versamento annuale entro oggi.

Invio comunicazione per applicazione ritenuta ridotta su provvigioni

Per ottenere l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta al 20% della provvigione è necessario inviare entro oggi al committente, preponente o mandante la comunicazione con la quale si dichiara di avvalersi, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi.

Seconda od unica rata acconto imposte per l'anno 2015

Scade oggi il termine ultimo per effettuare il ravvedimento del versamento della seconda od unica rata di acconto per l'anno 2015 ai fini Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive dovuto in data 30/11/2015.

LYNFA Studio

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti
2. gestire e sviluppare lo Studio

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con centinaia di posti di lavoro.

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione

La soluzione TeamSystem per il tuo Studio

Con **Service Web Fatturazione Elettronica** ti permettiamo di offrire ai tuoi clienti il servizio di emissione, inoltro e archiviazione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.

E naturalmente potrai anche gestire eventuali tue parcelle emesse nei confronti della PA.

Due appositi moduli - uno per le parcelle/fatture dello studio ed uno per il programma di fatturazione c/terzi - consentono, inoltre, di emettere in automatico i documenti di vendita nel formato XML corretto.

1. HAI GIÀ IL FILE IN FORMATO XML E DEVI SOLO SPEDIRLO E ARCHIVIARLO?

Ti basta accedere al sito dedicato al servizio, autenticarti e fare l'upload del file XML dal tuo computer al server web.

2. HAI SOLO UNA FATTURA PRODOTTA IN MODO TRADIZIONALE?

Una volta che hai effettuato l'accesso al sito web dedicato e ti sei autenticato, devi solo selezionare

l'utility di compilazione manuale e inserire "intestazione" e "corpo" del tuo documento.

La compilazione è guidata e semplificata e puoi anche effettuarla in tempi diversi.

Ora ti basta un click sul pulsante "Invia fattura" ed hai terminato.

3. COSA SUCCEDDE ORA AL TUO DOCUMENTO?

Una volta che hai inviato il file o compilato il tuo documento noi provvediamo a:

- Apporre la firma digitale;
- Inviarlo all'SDI per l'inoltro all'ufficio della PA destinatario;
- Gestire tutte le notifiche con l'SDI;
- Riportare nella tua area riservata l'esito dell'invio;
- A conservare elettronicamente a termini di legge, se lo desideri, il documento inviato e le relative notifiche.